

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”* e, in particolare l'art.51, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31, il quale prevede, tra l'altro, che *“le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta”*;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31, pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S., parte I, n. 59 del 24.12.2021, recante: *“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta”*, con particolare riguardo al comma 4, dell'art.1, che dispone: *“Le Assemblee dei liberi Consorzi comunali e le Conferenze metropolitane, qualora non già costituite, si insediano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*;

VISTA la nota prot. 79/SG del 18.1.2022, registrata al prot. gen. n. 803 del 19.1.2022, a firma del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina Avv. Maria Angela Caponetti, con la quale si informa questo Assessorato per gli adempimenti conseguenziali che il Sindaco Metropolitano della C.M. di Messina non ritiene di dover procedere alla convocazione della Conferenza Metropolitana per il relativo insediamento;

VISTA la nota prot. 205 del 18.1.2022, allegata alla sopra citata nota, con la quale il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca motiva la decisione di non procedere alla convocazione della Conferenza Metropolitana;

CONSIDERATA l'assoluta urgenza di dare esecuzione al disposto normativo in questione, che ne fissa la scadenza al 22.1.2022, per consentire il regolare insediamento della Conferenza Metropolitana;

RAVVISATA, pertanto, la necessità che, ove il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Messina non abbia provveduto autonomamente a convocare la Conferenza Metropolitana, venga esperito il conseguente intervento sostitutivo, ex art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, con la nomina di un Commissario ad acta fra i componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, il quale provveda in via urgente ad approvare l'atto in questione non deliberato entro i termini di legge previsti;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatosi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Il Sig./Dott. Angelo Sefu, componente dell'Ufficio ispettivo di questo Dipartimento, è nominato Commissario ad acta in sostituzione del Sindaco Metropolitanamente presso la Città Metropolitana di Messina per l'adozione degli atti citati in premessa, entro i termini assegnati dalla legge.

Art. 2

Il Commissario incaricato avrà cura di verificare, prima di insediarsi e secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012, se l'adempimento in questione sia già stato posto in essere autonomamente dall'Ente.

Art. 3

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 21 GEN. 2022



L'Assessore
Zambuto

Il Dirigente Generale

Rizza

L'Istruttore direttivo

Abbinanti